



## *CORSO DI SOPRAVVIVENZA 2015*

*Istruzioni per l'uso in campo giuslavoristico e fiscale*

TORINO 6 FEBBRAIO 2015

STUDIO PERINETTO LORENZO & PARTNERS  
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO  
TORINO - CORSO MATTEOTTI 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

# INDICE

• Stabilizzazione bonus 80,00 euro.....	3
• Deduzione del costo del lavoro dipendente tempo indeterminato.....	6
• TFR tutti i mesi? .....	10
• Esonero contributivo per le nuove assunzioni.....	14
• Responsabilità solidale nel contratto di trasporto.....	20
• Il contratto a tutele crescenti.....	21
• Split Payment.....	24
• Ristrutturazioni edilizie ed ecobonus.....	29
• Aumento delle ritenute edili.....	32
• Rivalutazione terreni e quote di partecipazione.....	33
• Comunicazione unica ex CUD.....	41
• Certificazioni lavoro autonomo.....	44
• Il nuovo ravvedimento operoso.....	46
• Le novità Iva della Legge di Stabilità-Nuove ipotesi di inversione contabile...	48
• Nuove regole per le dichiarazioni d'intento.....	52

# STABILIZZAZIONE BONUS 80,00 EURO

L. 190/2014 art. 1 commi 12-13-15

Il bonus viene corrisposto in maniera automatica dai sostituti d'imposta facendo riferimento ai dati sui redditi di cui dispongono. Il credito da loro erogato sarà successivamente recuperato tramite compensazione su modello F24.

## *A quanto ammonta il bonus per il 2015?*

Spetta ai dipendenti con un reddito annuo compreso tra gli 8.145,00 ed i 26.000,00 euro.

Ammonta ad euro 960,00 per i percettori di reddito inferiore ad euro 24.000,00 ed ad euro 960,00 riproporzionati per chi possiede redditi annui compresi tra i 24.000,00 e 26.000,00 euro.

## *A chi spetta?*

- Titolari di contratto di lavoro dipendente e assimilati;
- Collaboratori coordinati e continuativi;
- Percettori di borse di studio, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale.

Ad essere esclusi saranno i titolari di Partita Iva e tutti quei soggetti che possiedono redditi inferiori ad euro 8.000,00 ovvero coloro che in applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente non vanno a debito d'imposta (c.d. incapienti).

## *Cosa fare in caso di credito non spettante?*

I contribuenti che non possiedono i requisiti per ricevere il bonus, ad esempio perché possiedono un reddito maggiore di euro 26.000,00 in quanto titolari di altri redditi devono comunicarlo al sostituto d'imposta che interromperà l'erogazione e provvederà a recuperare il credito eventualmente già erogato.

# **DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DALLA BASE IMPONIBILE IRAP**

**L. 190/2014 art. 1 comma 20**

Dal 2015 oltre alle deduzioni già previste dal D.Lgs 446/1997 e dalla legge regionale 19/2010, le aziende potranno portare in deduzione la differenza tra queste e il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato.

In poche parole sarà possibile dedurre **l'intero costo del personale a tempo indeterminato** dall'imponibile IRAP. Sarà però ripristinata l'aliquota del 3,90% in luogo del 3,50% stabilita dal DL 66/2014. (L. 190/2014 art. 1 comma 22)

## Quindi...cosa si potrà dedurre?

- Contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro.
- 7.500,00 euro su base annua per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato aumentati a 13.500,00 per le donne e per i lavoratori con età inferiore ai 35 anni.
- Contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
- Le spese relative agli apprendisti ed ai disabili.
- 15.000,00 euro per ciascun dipendente assunto che crei incremento occupazionale.
- Nuova deduzione della componente salario corrente e mensilità differite oltre agli altri oneri compresi nella nozione di costo del personale a tempo indeterminato.

*...e chi non ha dipendenti?*

*L. 190/2014 art. 1 comma 21*

Verrà riconosciuto un credito d'imposta pari al 10% dell'IRAP da compensare su modello F24 dall'inizio dell'anno di presentazione della dichiarazione IRAP.

Ad esempio dal 1° gennaio 2016 questi contribuenti potranno compensare il 10% su modello F24 dell'IRAP che risulterà nella dichiarazione riferita al 2015 da presentare entro il 30 settembre 2016.



## L'impatto della deduzione del costo del lavoro

DESCRIZIONE	2014	2015
Ricavi dell'impresa	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
Costi dell'impresa	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Differenza	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Retribuzioni per tempi indeterminati	€ 300.000,00	€ 300.000,00
Deduzioni:		
- dip. under 35/donne n. 1      13.500	- € 66.000,00	- € 66.000,00
- dip. over 35                    n. 7      7.500		
Costo del personale- deduzioni		- € 234.000,00
Valore della produzione	€ 734.000,00	€ 500.000,00
Aliquota applicabile	3,50%	3,90%
Irap dovuta	€ 25.690,00	€ 19.500,00
<b>RISPARMIO</b>	=	<b>€ 6.190,00</b>

## **...TFR TUTTI I MESI?**

**L. 190/2014 art. 1 commi da 26 a 34**

### *Chi può richiederlo?*

La richiesta di avere la quota maturanda del TFR in busta paga è volontaria e può essere fatta dal dipendente privato che abbia in essere un rapporto di lavoro subordinato da almeno 6 mesi.

Sono esclusi i lavoratori domestici ed i lavoratori del settore agricolo.

### *Da quando decorre la scelta?*

La misura è sperimentale da marzo 2015 a giugno 2018, effettuata la scelta non può essere revocata per tre anni.

## Quanto verrà erogato?

La quota che può essere anticipata in busta paga è quella maturanda compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare.

Ad esempio per uno stipendio lordo di euro 1.500,00 mensili il rateo di competenza di TFR ammonterebbe ad euro 103,61.

$$\left( \frac{\text{Retribuzione lorda}}{13,50} \right) \dots \left( \frac{\text{Imponibile contributivo}}{0,50} \times 100 \right)$$

## Tassazione

La quota del TFR sarà tassata come integrazione dello stipendio e dunque applicando le aliquote IRPEF ordinarie.

L'anticipo del TFR in busta paga sarà conveniente per i lavoratori con un reddito fino ad euro 15.000,00, mentre quelli con reddito superiore subiranno un aggravio fiscale.

*Può un datore di lavoro non corrispondere direttamente il TFR?*

La Legge di Stabilità 2015 prevede che si possa fare accesso ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da uno specifico fondo istituito presso l'INPS e da quella dello Stato.

Le aziende con meno di 50 dipendenti potranno accedere al finanziamento versando all'INPS un contributo mensile pari allo 0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

L'INPS su richiesta del datore di lavoro rilascerà una certificazione del TFR maturato e con questa il datore di lavoro potrà presentare richiesta di finanziamento.

...un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto, entro la fine del mese di gennaio 2015, disciplinare le modalità di attuazione delle disposizioni della Legge di Stabilità, i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS è evidente che non è ancora stato emanato...

....Vi terremo aggiornati!!!!!!

# **ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE NUOVE ASSUNZIONI**

**art. 1 c.118**

Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, la Legge 190 del 23 dicembre 2014 ha introdotto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (ad esclusione dell'apprendistato e del lavoro domestico) con decorrenza nel corso del 2015.

## *In cosa consiste l'esonero?*

La misura dell'esonero è pari all'ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di un importo pari a euro 8.060,00 su base annua per ciascun nuovo assunto (da riproporzionarsi in caso di part-time).

Il beneficio riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 ed ha una durata di 3 anni a partire dalla data di assunzione.

## *Quando non spetta?*

L'esonero contributivo non spetta se nei sei mesi precedenti l'assunzione il lavoratore sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato.

L'applicazione è inoltre esclusa laddove, nell'arco dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro ovvero con società da questi controllate o collegate o riconducibili.

L'esonero contributivo non è cumulabile con altri incentivi di natura economica, ad esclusione di quello per le assunzioni dalla mobilità.



## Quali sono le condizioni per avere diritto all'esonero?

Per avere diritto all'esonero il datore di lavoro deve essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi (DURC regolare), nonché rispettare integralmente gli accordi ed i contratti collettivi nazionali (CCNL).

L'assunzione non deve avvenire in violazione del diritto di precedenza stabilito dalla legge e dal CCNL e non deve riguardare lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume (assetti societari coincidenti).

*N.B. !!!*

La finalità ultima perseguita con l'introduzione del beneficio contributivo in oggetto è quella di promuovere l'espansione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

In questa prospettiva è da ritenersi che nel concetto di nuova assunzione vi rientrino anche le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a termine (circ. INPS n. 17 del 29/01/2015).

*Esempio di risparmio con l'applicazione dell'esonero*

	<b>Con esonero</b>	<b>Senza esonero</b>
Retribuzione lorda mensile	€ 1.772,43	€ 1.772,43
Quota TFR mensile	€ 122,43	€ 122,43
Contributi INPS	€ 0,00	€ 485,70
Premio INAIL mensile	€ 99,74	€ 99,74
Rateo mensilità aggiuntive	€ 295,40	€ 295,40
Contributi INPS mensilità aggiuntive	€ 0,00	€ 117,98
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.290,00</b>	<b>€ 2.893,68</b>
<b>RISPARMIO</b>	<b>€ 603,68</b>	=

# **RESPONSABILITA' SOLIDALE NEL CONTRATTO DI TRASPORTO**

**art. 1 c. 247-248**

La Legge di stabilità 2015 ha introdotto la nuova responsabilità solidale nei contratti di trasporto nei confronti dei vettori (se committente) e dei sub-vettori (se vettore).

Tale responsabilità riguarda i trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi dei lavoratori, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

Per scongiurare il vincolo solidale il committente ed, in caso di sub-vezione il vettore, devono verificare, prima della stipulazione del contratto, la regolarità retributiva, previdenziale ed assicurativa del soggetto imprenditore cui si sono rivolti per l'esecuzione della prestazione, potendo, a tal fine, acquisire il DURC all'atto della conclusione del contratto.

L'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali non deve essere antecedente **a tre mesi**.

# IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

*Novita' di prossima emanazione*

I nuovi contratti a tempo indeterminato che verranno stipulati successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs di prossima emanazione, vedranno ridotte le tutele in caso di licenziamento illegittimo.

E' la fine dell'articolo 18/L.300?

Vediamo...

<b>FATTISPECIE</b>	<b>EFFETTI</b>
Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale (indipendentemente dal numero di dipendenti)	Il giudice ordina il reintegro ed un risarcimento pari alla retribuzione maturata dal giorno del licenziamento a quello di reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum, comunque non inferiore a 5 mensilità.
<p>Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa (aziende con più di 15 dipendenti o comunque in tutela reale)</p> <p><b>N.B.: se un'azienda passa da meno di 15 a più di 15 dipendenti, le nuove tutele valgono anche per i dipendenti assunti precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs.</b></p>	<p>Il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità pari a due mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di quattro ed un massimo di ventiquattro.</p> <p><b>N.B.: in caso di giusta causa o motivo soggettivo inesistente, il licenziamento è nullo (vedi sopra)</b></p>
Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa (aziende con meno di 15 dipendenti o comunque in tutela obbligatoria)	Il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità pari ad una mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di due ed un massimo di sei.

Verrà inoltre introdotta l'**offerta di conciliazione**.

Al fine di evitare il giudizio, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 giorni), un importo esente da imposte e contributi, di ammontare pari a una mensilità per ogni anno di servizio in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare in sede protetta (DTL o Sindacato).

L'accettazione dell'assegno comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione.

# **SPLIT PAYMENT**

**art. 1 c. da 629 a 633**

## *La norma*

- Art. 1 c. 629 lettera b della Legge di Stabilità 2015 (L.190/2014);
- nuovo art. 17 ter DPR 633/72.

## *In cosa consiste*

E' un nuovo meccanismo per le operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici (istituti universitari, Camere di Commercio, enti pubblici territoriali, aziende sanitarie locali, enti ospedalieri, enti di beneficenza e di assistenza).

In particolare per le operazioni fatturate (quindi datate) dal 1° gennaio 2015 la Pubblica Amministrazione è obbligata a pagare al fornitore l'imponibile e le altre spese, ma NON l'Iva, la quale sarà versata direttamente all'Erario.



Il regime si applica alle P.A. ed agli enti pubblici già destinatari delle norme in materia di Iva ad esigibilità differita (art. 6 DPR 633/72).

Al fine di consentire una corretta applicazione del sistema, la fattura emessa dal cedente o dal prestatore deve avere la seguente annotazione:

*Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72.*

Nella liquidazione periodica del fornitore o prestatore non sarà computata l'imposta come Iva a debito, poiché essi non sono tenuti a versarla.

## L'obiettivo

Lo split payment nasce come contrasto all'evasione fiscale poiché è l'acquirente che versa l'imposta direttamente alle casse dell'Erario evitando che il cedente o prestatore di servizi entri in possesso dell'Iva, contrastando le possibili frodi.

Questo si aggiunge, ovviamente, anche al vantaggio che ha l'Erario nell'incassare subito l'imposta.

## Esclusione della norma

- Se la prestazione è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito. I professionisti, quindi, continuano a fatturare alla P.A. esercitando la rivalsa dell'Iva, con regole ordinarie.
- Se l'ente pubblico ha acquistato il bene o servizio in reverse charge.

## Disciplina incompleta

Questa «rivoluzione» è soggetta ad autorizzazione comunitaria.

L'imposta diviene esigibile al momento del pagamento della fattura o, su opzione della P.A., al momento della ricezione del documento.

Il MEF ha reso disponibile venerdì 30 gennaio 2015 sul sito le modalità ed i termini per il versamento dell' Iva da parte della P.A.

Il versamento dell'imposta può essere eseguito secondo 3 differenti modalità:

- distinto versamento Iva per ciascuna fattura la cui imposta è esigibile;
- in ciascun giorno del mese considerando tutte le fatture per le quali l'Iva è divenuta esigibile in tal giorno;
- il 16 di ciascun mese con un versamento cumulativo dell'Iva considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Fino all'adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile delle P.A. in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2015, le stesse accantonano le somme per il versamento del 16 aprile.

Non è possibile per la P.A. beneficiare della compensazione con crediti di altre imposte.

Il pagamento all'Erario, per i soggetti titolari di conti presso la Banca d'Italia, deve avvenire con il modello F24 enti pubblici, con un apposito codice tributo ancora da definire.

# RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE ED ECOBONUS

art. 1 c.47

*Fino al 31 dicembre 2015:*

- E' stata prorogata la detrazione Irpef *per le ristrutturazioni edilizie* del 50% nei limiti di spesa di euro 96.000,00 per unità immobiliare, incluse le parti comuni degli edifici.

Nell'anno 2016 la detrazione tornerà ad essere del 36% nei limiti di spesa di euro 48.000,00 per unità immobiliare.

- Prosegue la detrazione Irpef ed Ires *per il risparmio energetico* del 65%, nella stessa misura le parti comuni degli edifici condominiali.

La detrazione riguarda gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica.

La Legge di Stabilità 2015 ha esteso l'agevolazione ad altre tipologie di interventi quali:

- schermature solari nel limite di euro 60.000,00;
- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite di euro 30.000,00.

Sono ancora detraibili, come per gli anni passati, le spese che si riferiscono: all'installazione di pannelli solari, al miglioramento termico dell'edificio (pavimenti, finestre, infissi, ecc.), alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale ed alla riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento.

Dal 1° gennaio 2016 l'agevolazione sarà sostituita con la detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia (36%).

- E' stata prorogata anche la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici conseguenti a interventi di ristrutturazione aventi la spesa massima agevolabile di euro 10.000,00.

Le detrazioni devono essere ripartite in 10 rate annuali di pari importo.

## *Chi ne beneficia?*

Beneficiano dell'agevolazione tutti i contribuenti residenti o meno nel territorio dello Stato, non solo i proprietari, ma anche i titolari di diritti reali/personali di godimento dell'oggetto di intervento che ne sostengono le spese ad esempio: titolari di usufrutto, locatari, comodatari, ecc.

# AUMENTO DELLE RITENUTE EDILI

art.1 c.657

Per beneficiare della detrazione di cui alle slides precedenti è necessario che i pagamenti siano effettuati con apposito bonifico bancario o postale.

E' aumentata *dal 4% all'8%* la ritenuta fiscale d'acconto che le banche e le poste italiane applicano all'atto del pagamento.

Relativamente all'acquisto di mobili e di elettrodomestici il pagamento può essere effettuato mediante la carta di credito.



# **RIVALUTAZIONE TERRENI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

La Legge di Stabilità 2015 all'art. 1 c. 626 modifica l'art. 2 c. 2 del D.L.282 del 2002, in pratica riaprendo i termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate detenute da persone fisiche, società semplici o enti non commerciali.

## ESCURSUS NORMATIVO

<b>Riferimento normativo</b>	<b>Riferimento di prassi</b>	<b>Data di possesso</b>	<b>Data vers./perizia</b>
Artt. 5 e 7 L. n. 448/01	Circ. 12/E, 47/E, 9/E, 15/E, 55/E del 2002	01/01/2002	30/09/2002
Art. 4, c.3, D.L. n. 209/02	Circ. 81/E del 2002 e ris. 372/E del 2002	01/01/2002	16/05/2003
Art. 2, c.2, D.L. 282/02	Circ. 27/E del 2003	01/01/2003	16/03/2004
Art. 6-bis, D.L. n. 355/03	Circ. 35/E del 2004	01/07/2003	16/06/2004 (periz.) 30/09/2004 (vers.)
Art. 1, c. 376, L. n. 311/04	Circ. 16/E del 2005	01/07/2003	30/06/2005
Art.11-quaterdecies D.L. n.203/05	Circ. n. 6/E e 10/E del 2006	01/01/2005	30/06/2006
Art. 1, c. 91, L. n. 244/07	Ris. n.144/E del 2008	01/01/2008	30/06/2008
Art. 2, c. 229, L. n. 191/09	Ris. n.111/E del 2010	01/01/2010	02/11/2010
Art. 7, c. 2, lett. da dd) a gg), D.L. n. 70/11	Circ. 47/E del 2011	01/07/2011	30/06/2012
Art. 1, c. 473, L. n. 228/12	Circ. 1/E e 12/E del 2013	01/01/2013	30/06/2013
Art.1, c. 156-157,L.147/13	Ris. 91/E del 2014	01/01/2014	30/06/2014
<b>Legge di Stabilità 2015</b>		<b>01/01/2015</b>	<b>30/06/2016</b>

- Terreni e partecipazioni devono essere possedute alla data del primo gennaio 2015.
- La perizia di stima deve essere redatta e asseverata entro il termine massimo dal 30 giugno 2015 (per i terreni comunque prima dell'atto di trasferimento).
- L'imposta sostitutiva versata entro il 30 giugno 2015.

## Aliquote

4% per partecipazioni non qualificate

- Percentuale di diritti di voto in assemblea ordinaria inferiore al 20%
- Partecipazione al capitale o al patrimonio inferiore al 25%

8% per partecipazioni qualificate e per i terreni

## Modalita' di pagamento

- Unica rata entro il 30 giugno 2015
- Rateizzazione
  - 1° rata entro il 30 giugno 2015
  - 2° rata entro il 30 giugno 2016
  - 3° rata entro il 30 giugno 2017

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato mediante modalità di pagamento F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

- 8055 per imposta conseguente la rivalutazione di partecipazioni
- 8056 per imposta conseguente la rivalutazione di terreni

L'erede potrà comunque procedere alla rivalutazione delle partecipazioni, ancorchè ricevuta, a seguito successione successivamente alla data del 1° gennaio 2015 se il dante causa:

- la possedeva a tale data
- e aveva conferito il mandato al professionista per la redazione della perizia

## Scelta di convenienza

- L'imposta sostitutiva per le cessioni di partecipazioni non qualificate è stata elevata dal 20% al 26%.
- Cessione di partecipazione qualificata soggetta a tassazione ordinaria.

### Esempio

– prezzo di cessione della partecipazione del 30% valutata	100.000,00
– acquisita in fase di costituzione per	3.000,00
– realizzo di capital gain di	97.000,00
– di cui imponibile il 49,72%	48.228,40
soggetto ad un'aliquota media del 35%	
(in assenza di altri redditi)	
– IRPEF (A)	16.879,94

In ipotesi di rivalutazione possibile:

Imposta sostitutiva 8%	7.760,00
Costo di perizia circa	3.000,00
Totale costo (B)	10.760,00
Risparmio (A-B)	6.119,94



# COMUNICAZIONE UNICA EX CUD

Nuovo adempimento finalizzato alla compilazione del modello 730 precompilato.

Termine 7 marzo per il 2015 – 9 marzo.

Sostituisce il modello CUD e la certificazione per i lavoratori autonomi.

## Soggetti obbligati

Le istruzioni alla compilazione precisano che sono tenuti all'invio del flusso telematico coloro che nel 2014 hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi del DPR n. 600/1973:

- art. 23 («Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente»)
- art. 24 («Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente»)
- art. 25 («Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi»)
- art. 25-bis («Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari»)
- art. 25-ter («Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore»)
- art. 29 («Ritenuta su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato»)

Sono inoltre, tenuti all'invio coloro i quali nel 2014 hanno l'obbligo di certificare ai lavoratori i contributi **previdenziali e assistenziali** dovuti all'INPS, all'INPS – Gestione dipendenti pubblici e/o **premi assicurativi** dovuti all'INAIL.

## Regime sanzionatorio

In caso di annullamento e/o sostituzione non deve essere ripresentato il Quadro CT.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2014:

«Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo».

Viene pertanto prevista una sanzione pari ad euro **100,00** per ogni certificazione **omessa, tardiva o errata**».

In caso di errata trasmissione, qualora l'invio della corretta certificazione avvenga entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 7 marzo, ossia entro il 12 marzo, la sanzione non si applica.

# CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO

I **contribuenti minimi** di cui all'art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 godono **dell'esonero da ritenuta** d'acconto, purché abbiano attestato in fattura la loro situazione.

Anche i soggetti che godono del regime agevolato delle nuove iniziative di impresa e di lavoro autonomo (art. 13, Legge n. 388/2000) beneficiano dell'esonero dell'applicazione delle ritenute su compensi, provvigioni o proventi sottoposti ad imposta sostitutiva; detti soggetti devono rilasciare al sostituto opportuna dichiarazione attestando di beneficiare del suddetto regime agevolato.

I **compensi** erogati a tali soggetti (minimi e nuove iniziative) devono comunque essere indicati nella presente **comunicazione anche se non** sono assoggettati a **ritenuta**.

La presente sezione rappresenta la vera novità del modello, ed è stata predisposta seguendo lo schema già previsto nel Mod. 770 Semplificato – «Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi».

Il prospetto “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” si riferisce alla corresponsione, nel corso del 2014, di:

- redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53, TUIR, soggetti a ritenuta;
- redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, TUIR, soggetti a ritenuta;
- provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza, di commercio e di procacciamento d’affari;
- corrispettivi erogati dal condominio, quale sostituto d’imposta, per prestazioni relative a contratti d’appalto. L’art. 25-ter, DPR n.600/1973, dispone l’obbligo, per il condominio, di operare una ritenuta del 4% a titolo d’acconto sui compensi per prestazioni derivanti da contratto d’appalto d’opera e servizi effettuate nell’esercizio d’impresa (anche se occasionale);
- provvigioni derivanti da vendita a domicilio;
- indennità corrisposte per la cessazione:
  - ✓ di rapporti di agenzia delle persone fisiche (art.17, comma 1, lett. d, TUIR);
  - ✓ da funzioni notarili (art.17, comma 1, lett. e, TUIR);
  - ✓ dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (art.17, comma 1, lett. f, TUIR).

# IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

art.1 c.637


<b>Fino al 2014</b>	<b>Dal 2015 (es. su sanz.30%)</b>	<b>Termini</b>
1/10	1/10 – 3,00%	entro 30 giorni dall'omissione versamento (già esistente)
1/8	1/9 – 3,33%	entro 90 giorni dall'omissione versamento ovvero dal termine di presentazione della dichiarazione (nuovo)
1/8	1/8 – 3,75%	entro termine il termine presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione ovvero entro un anno dall'omissione (già esistente)
n/ravv.	1/7 – 4,29%	entro termine il termine presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello della violazione ovvero entro due anni dall'omissione (nuovo)
n/ravv.	1/6 – 5,00%	entro termine il termine presentazione della dichiarazione relativa al terzo anno successivo a quello della violazione ovvero entro quattro anni dall'omissione (nuovo)
n/ravv.	1/5 – 6,00%	successivo alla ricezione del PVC (nuovo)

## *Impedimenti al ravvedimento*

- Avvisi di accertamento o liquidazione.
- Avvisi bonari riferiti ai controlli 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72.
- PVC solo per patologie su certificazione.

# LE NOVITA' IVA DELLA LEGGE DI STABILITA' NUOVE IPOTESI DI INVERSIONE CONTABILE

art. 17 DPR 633



- 1) Interventi edilizi con rapporti a tre o più soggetti legati da un appalto e subappalto.
- 2) Appartenenza a particolare gruppo Ateco.
- 3) Appalto o contratto d'opera e non di fornitura.

a)

alle prestazioni di servizi **diverse da quelle di cui alla lettera a-ter)**, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavoratori;

a-ter)

alle prestazioni di servizi di **pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.**



## *Nuovi codici di attività soggetti alla disciplina del reverse charge*

Pulizia	43.39	Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione ( <i>ndr</i> trattasi di altri lavori di completamento e rifinitura)
	43.99.01	Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
	81.21.00	Pulizia generale (non specializzata) di edifici
	81.22.02	Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali ( <i>escludendo le attività di pulizia di impianti e macchinari</i> )
	81.29.10	Servizi di disinfestazione (con esclusivo riferimento a edifici)
	N.B.	<i>Sembrano escluse le attività 81.29.91 e 81.29.99</i>
Demolizione	43.11.00	Demolizione ( <i>con esclusione della demolizione di altre strutture</i> )
Impianti	43.21.01	Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
	43.21.02	Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
	43.22.01	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
	43.22.02	Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
	43.22.03	Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)

Impianti	43.22.04	Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) – N.B.: <i>servono chiarimenti per stabilire se ai fini in questione la piscina può essere considerata edificio o parte di esso</i>
	43.22.05	Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) – N.B.: <i>servono chiarimenti per stabilire se ai fini in questione il giardino può essere considerato edificio o parte di esso</i>
	43.29.01	Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
	43.29.02	Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
	43.29.09	Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. ( <i>solo se riferite ad edifici</i> )
	Completamento	43.31.00
43.32.01		Posa in opera di cassaforti, forzieri, porte blindate
43.32.02		Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.33.00		Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34.00		Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.01		Attività non specializzate di lavori edili – muratori ( <i>ndr dovrebbero però rimanere escluse le attività di costruzione degli edifici</i> )
43.39.09		Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

## Principali caratteristiche

- Tipologia di rapporto
  - Appalto
  - Subappalto
  - Prestazione d'opera
- Cliente
  - Soggetto Iva
  - Esclusi i lavori commissionati da privati
- Devono essere prestazioni fatte su/in un edificio

# NUOVE REGOLE PER LE DICHIARAZIONI D'INTENTO DAL 12 FEBBRAIO 2015

- Obbligo trasmissione esportatore abituale del nuovo modello.

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/Dichiarazioni+operazioni+intracomunitarie/Dichiarazioni+di+intento/SW+dich+intento+nuova/>

- Invio al fornitore unitamente alla copia della ricevuta che attesta l'avvenuto invio telematico.
- Fornitore verifica invio tramite apposita utility.

<http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica>

Se la verifica ha esito positivo il fornitore può fatturare senza applicazione dell'Iva.

N.B. Tali obblighi si applicano anche alle dichiarazioni già pervenute con la vecchia modalità ma che producono effetti anche oltre il 12 febbraio 2015.